

N. R.G. 1/2022



**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi   Presidente  
dott. Silvia Rossi       Giudice rel.  
dott. Lorenzo Maria Lico   Giudice

letta la domanda di liquidazione controllata *ex art.* 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata da ACQUISTI MAURIZIO (CQSMRZ60T28C774H);

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCI, essendo residente il ricorrente in Riccione, comune ricompreso nel circondario di Rimini;

rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI;

invero, gli accertamenti e le verifiche documentali compiute dal Gestore della Crisi evidenziano, in punto di sussistenza dei requisiti soggettivi di accesso alla presente procedura, come la ditta individuale del ricorrente, non ancora cancellata dal Registro delle Imprese, abbia una esposizione debitoria inferiore ad euro 170.444,59;

rilevato che risulta agli atti la relazione particolareggiata (successivamente integrata) depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa TURCI RITA contenente le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;

che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

preso atto che il debitore percepisce un reddito mensile pari a euro 1.350,00 ;

ritenuto – con riguardo ai suddetti redditi percepiti dal - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI la parte impignorabile per legge *ex art.* 545 c.p.c.;

rilevato che il ricorrente indica in euro 1.300,00 il fabbisogno mensile;

che, tuttavia, delle spese indicate non vengono forniti riscontri documentali (es. mancato deposito del contratto di locazione, mancato deposito dell'accordo di mantenimento della figlia per euro 300,00);



ritenuto, pertanto, alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC, di poter indicare in euro 1080,00 la somma mensile allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mandando sin d'ora al Giudice Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura o di nuove evidenze documentali che dovessero essere reperite dal Liquidatore e portate all'attenzione del giudice;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

preso atto che il debitore è proprietario dei seguenti beni:

- Fabbricato in costruzione e circa 14 ettari di terreno agricolo siti in Civitavella in Chiana, di cui il ricorrente ha la titolarità per il 50%, stimati dal Gestore della Crisi in euro 92.850,00;
- Motociclo Aprilia targato AW53646, stimato in euro 100,00/300,00;
- Autovettura FORD WAG, targata BR908EE, da rottamare e gravato da fermo amministrativo;
- Autovettura FIAT LANCIA Y, targata CF420CF, stimata in euro 700,00/900,00;

che, dunque, l'intero compendio mobiliare e immobiliare- di cui il Liquidatore ha l'amministrazione dall'apertura della presente procedura- dovrà essere oggetto di liquidazione, previa stima e secondo criteri di competitività ai sensi dell'art. 275 co. 2 CCI; ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritenuto necessario che il Liquidatore- appena aperta la procedura- verifichi nuovamente la completezza della documentazione e esiga dal debitore il deposito, quantomeno, dei seguenti documenti: i) contratto di locazione; ii) accordo sul mantenimento della figlia; iii) eventuale documentazione mancante ai sensi dell'art. 39 CCI (quantomeno con riferimento alla ditta individuale);



che tale controllo si impone necessario anche alla luce del provvedimento ex art. 282 CCI;

visto l'art. 270 CCI;

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione controllata di ACQUISTI MAURIZIO  
(CQSMRZ60T28C774H)

**NOMINA**

Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Rossi

**NOMINA**

Liquidatore, confermando il Gestore della Crisi individuato ex art. 269 CCI, la dott.ssa RITA  
TURCI

**ORDINA**

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali  
obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato  
termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al  
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di  
rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

**ORDINA**

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

**FISSA**

in euro 1.080,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai  
sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

**DISPONE che il Liquidatore**

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di  
liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le  
domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la  
trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori  
ai quali notificare la sentenza;



- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 23.12.2022

Il giudice relatore

Dott. Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi

